

DISCIPLINA PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE

(approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 in data 22.4.2008)

INDICE

- Art. 1 – Oggetto, finalità e definizioni
 - Art. 2 - Presupposti per il conferimento di incarichi di collaborazione
 - Art. 3 - Condizioni per attivare le collaborazioni
 - Art. 4 - Modalità per attestare l'assenza di professionalità interne
 - Art. 5 - Procedura selettiva
 - Art. 6 - Modalità della selezione
 - Art. 7 - Formazione della graduatoria e adempimenti conseguenti
 - Art. 8 - Casi in cui si può escludere il ricorso alla procedura comparativa
 - Art. 9 – Regime di efficacia degli incarichi di consulenza
 - Art.10 - Controlli e verifiche funzionali
 - Art. 11 – Regime di pubblicità degli incarichi conferiti
 - Art. 12 - Determinazione del limite massimo di spesa annua per gli incarichi
 - Art. 13 - Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali
-

Articolo 1 – Oggetto, finalità e definizioni

1. La presente regolamentazione disciplina, ai sensi dell'articolo 3, commi 55-57, della legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008), il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca, di consulenza ovvero di tipo occasionale, o coordinato e continuativo.

2. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per "collaborazioni coordinate e continuative" (Co.co.co.) i rapporti di collaborazione esterna per l'acquisizione di competenze di comprovata specializzazione universitaria, che si concretizzano in una prestazione d'opera continuativa e soggetta a poteri di coordinamento, comunque non a carattere subordinato;
- b) per "incarichi professionali esterni" le collaborazioni di natura occasionale per svolgimento di attività di studio, ricerca e consulenza, per l'acquisizione di competenze di comprovata specializzazione universitaria, intesi come rapporti di lavoro autonomo con soggetti esterni all'amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.

In particolare, gli incarichi sub b) si suddividono in:

- o incarichi di studio: quelli individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994, il quale, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è l'elaborazione e la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- o incarichi di ricerca: quelli che presuppongono la preventiva definizione di un programma di ricerca da parte dell'amministrazione;
- o incarichi di consulenza: quelli che riguardano le richieste di pareri ad esperti.

3. Il presente regolamento disciplina anche la procedura per l'affidamento delle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità (art. 110, comma 6, Tuel).

4. Nelle forme collaborazione, di cui al presente regolamento, deve essere sempre presente, come elemento fondamentale, il carattere autonomo della prestazione, ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.

Articolo 2 - Presupposti per il conferimento di incarichi

Gli incarichi, definiti all'articolo 1, possono essere conferiti in presenza dei seguenti presupposti:

- in favore di esperti, di particolare e comprovata specializzazione universitaria;
- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Articolo 3 - Condizioni per attivare le collaborazioni

1. L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite, dall'ordinamento, all'amministrazione conferente, oltre che ad obiettivi e progetti specifici e determinati.
2. L'amministrazione deve avere accertato, preliminarmente, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. A tal riguardo, prima di avviare la procedura comparativa, deve essere accertata, secondo quanto indicato nell'articolo successivo, l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'Ente in grado di assicurare i medesimi servizi.
3. Il ricorso a forme di collaborazione deve rispondere ad esigenze di carattere temporaneo e richiedere prestazioni, che richiedano la particolare e comprovata specializzazione universitaria ed alle quali non sia possibile, per l'amministrazione, far fronte con il personale in servizio.
4. Per attivare tali forme contrattuali è necessario determinarne preventivamente la tipologia (contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa), la durata, il luogo della prestazione, l'oggetto ed il compenso della collaborazione.

Articolo 4 - Modalità per attestare l'assenza di professionalità interne

1. Prima di attivare la procedura comparativa, il Dirigente/Responsabile del Servizio/Settore competente attesta, motivatamente, l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne al proprio Servizio/settore, in grado di assicurare i medesimi risultati, ad esclusione degli eventuali incarichi conferiti ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Articolo 5 - Procedura selettiva

1. Gli incarichi di collaborazione devono essere affidati con procedura comparativa.
2. La selezione è indetta con specifici avvisi pubblici approvati dal Dirigente/Responsabile del Servizio / Settore competente.
3. L'avviso di selezione dovrà contenere:
 - l'oggetto della prestazione, altamente qualificata, riferita al progetto, programma, obiettivo o fase di esso esplicitamente indicati;
 - il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - i titoli ed i requisiti soggettivi richiesti per la prestazione;
 - le modalità ed i criteri di scelta comparativa che saranno adottati (ad esempio, esame dei curricula; esame dei curricula con successivo colloquio; valutazione dei titoli e successiva verifica delle capacità professionali attraverso test, etc.);
 - il compenso complessivo lordo previsto;
 - ogni altro elemento utile per l'attivazione della forma contrattuale di cui trattasi.

4. L'avviso per la procedura comparativa sarà reso pubblico mediante:

- pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni;
- pubblicazione sul sito Web dell'Ente per lo stesso periodo di pubblicazione all'Albo pretorio;
- altre ed eventuali forme di pubblicizzazione, che potranno essere stabilite dal Dirigente/Responsabile del Servizio/Settore competente.

Articolo 6 - Modalità della selezione

1. Alla valutazione, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso di selezione, procede il Dirigente/Responsabile del Servizio/Settore competente, tenuto conto dell'ambito operativo presso il quale deve essere svolta la prestazione lavorativa.

2. Per tale valutazione, il Dirigente/Responsabile del Servizio/Settore può avvalersi, se lo ritiene opportuno, di apposita commissione, secondo quanto stabilito nell'avviso di selezione.

Articolo 7 - Formazione della graduatoria ed adempimenti conseguenti

1. Al termine della procedura comparativa viene approvata e resa pubblica, dal Dirigente/Responsabile del Servizio/Settore competente, la relativa graduatoria, da cui vengono attinti i destinatari degli incarichi di collaborazione, secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun candidato.

2. Il candidato viene invitato alla stipula del contratto di incarico.

3. Il contratto deve, necessariamente, contenere:

- tipologia della prestazione (lavoro autonomo di natura occasionale o coordinato e continuativo);
- oggetto;
- modalità di esecuzione;
- responsabilità;
- durata e luogo della prestazione;
- compenso;
- modalità di recesso;
- risoluzione del rapporto di lavoro;
- risoluzione delle controversie;
- clausola di esclusività/non esclusività;
- le condizioni, le modalità di dettaglio, la tempistica/il cronoprogramma della prestazione da rendere;
- le altre clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso dall'ente;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Articolo 8 - Casi in cui si può escludere il ricorso alla procedura selettiva

1. La procedura selettiva può non essere effettuata, e l'incarico, quindi, può essere conferito direttamente, previa determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 da parte del Dirigente/Responsabile del Servizio/Settore competente, nei seguenti casi:

- esito negativo della precedente procedura comparativa per mancanza di domande o per mancanza di candidati idonei;
- tipologia di prestazioni di lavoro di natura tecnica o artistica o culturale, per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti, perché l'attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto, in quanto strettamente connessa alla capacità e all'abilità dello stesso;
- prestazioni lavorative di tipo complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato

finale complessivo. In tal caso l'attività complementare può essere affidata, senza alcuna selezione comparativa, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;

- nel caso in cui siano documentate ed attestate, dal Dirigente/Responsabile del Servizio/Settore competente, situazioni di particolare urgenza o gravità che non consentano l'espletamento della procedura comparativa;
- nel caso in cui la prestazione lavorativa richiesta preveda un compenso non superiore a € 7.000,00 (IVA esclusa);
- incarichi presentanti, con motivata valutazione, carattere fiduciario.

Articolo 9 – Regime di efficacia degli incarichi di consulenza

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge n. 244/2007, i contratti relativi ad incarichi di consulenza acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale.

Articolo 10 - Controlli e verifiche funzionali

1. L'amministrazione provvede a verificare periodicamente la funzionalità delle attività prestate dai collaboratori esterni, in relazione all'attuazione dei progetti o dei programmi, per i quali agli stessi sono stati conferiti incarichi.

Articolo 11 – Regime di pubblicità degli incarichi conferiti

1. L'Amministrazione comunale pubblica sul proprio sito istituzionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 54, della legge n. 244/2007, modificativo dell'articolo 1, comma 127, della legge n. 662 del 1996, i provvedimenti relativi agli incarichi conferiti, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.

Articolo 12 - Determinazione del limite massimo di spesa annua per gli incarichi

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, viene stabilito un limite massimo di spesa annua per l'attribuzione di incarichi, ai sensi del presente regolamento, nella misura del 10% della spesa annua di personale dell'anno solare precedente, così come desumibile dalle certificazioni dovute dall'Ente in materia di spesa del personale relative all'anno solare precedente.

Articolo 13 - Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

2. Il presente regolamento non trova applicazione nei riguardi degli incarichi, conferiti ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (incarichi di progettazione di lavori, servizi e forniture pubbliche) e nei riguardi degli incarichi di pianificazione urbanistica (PGT, piani attuativi e studi correlati).

3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.